



COPIA

# COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 11 del 07/02/2017

**Oggetto:** I.U.C. / componente TASI - Conferma aliquote per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio nella sala delle adunanze, convocato alle ore 21.15 nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l'intervento di:

			Presenti	Assenti
1	Vanni Rinaldo	Sindaco	X	
2	Roviezzo Libero	Presidente del Consiglio Comunale	X	
3	Bruzzani Alberto	Consigliere	X	
4	D'Oto Roberta	Consigliere		X
5	Venier Maurizio	Consigliere	X	
6	De Rosa Maria	Consigliere	X	
7	Crisci Arcangelo	Consigliere	X	
8	Recenti Serena	Consigliere	X	
9	De Mizio Luca	Consigliere	X	
10	Baccellini Niccolò	Consigliere		X
11	Bugelli Alessandro	Consigliere	X	
12	Conti Marco	Consigliere	X	
13	Bianchini Alessandro	Consigliere	X	
14	Cioni Rodolfo	Consigliere	X	
15	Natali Alberto	Consigliere		X
16	Mocerì Michele	Consigliere	X	
17	Mastronardi Patrizia	Consigliere	X	
			14	3

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Bartoletti Angela, Mariotti Andrea, De Caro Simona e Sinimberghi Elena.

Partecipa alla seduta il Dott. Marcello Pupillo, Segretario Generale Supplente del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiamati all'ufficio di scrutatori i Signori: Venier Maurizio, De Rosa Maria e Conti Marco, pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'illustrazione ed il dibattito relativi al presente argomento sono avvenuti unitamente ai precedenti punti n. 10 e n. 11 all'ordine del giorno;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il Consiglio Comunale ha approvato in data 9/09/2014, con atto n. 61, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC per le annualità d'imposta a partire dal 2014, successivamente modificato con atto C.C. n. 38 del 25/06/2015 ed ulteriormente aggiornato con atto C.C. n. 26 del 9.4.2016 e atto C.C. n..... in data odierna;

VISTE:

- la propria deliberazione n. 40 del 25/06/2015 con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta per l'anno 2015 ed evidenziati i criteri fondamentali dell'imposta;
- la propria deliberazione n. 28 del 9.4.2016 relativa all'approvazione aliquote per l'anno 2016;

CONSIDERATO quanto disposto dai commi da 669 a 691 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 con successive mm. ii.;

VISTO quanto disposto dall'art. 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 che ai commi da 10 a 28, 53 e 54 stabilisce sostanziali modifiche che hanno effetto sull'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. - componente TASI, ed in particolare:

- viene eliminata l'imposta sull'abitazione principale per i proprietari (comprovata da residenza anagrafica);
- viene eliminata la quota a carico degli occupanti/inquilini quando per gli stessi l'immobile in locazione o comodato è abitazione principale (comprovata da residenza anagrafica);
- rimane in vigore l'imposta per le abitazioni principali “di lusso” (classificate quindi in categoria A/1, A/8, A/9) sia per il proprietario che per l'occupante;
- viene ridotta del 50% la base imponibile di una sola abitazione concessa in comodato a parenti di 1° grado (linea retta), a condizione che: il comodato sia registrato, che oltre a tale abitazione il possessore risulti proprietario su territorio nazionale esclusivamente della propria abitazione principale ed infine che entrambi gli immobili siano ubicati nello stesso

comune di residenza (e dimora abituale). Sono esclusi da tale riduzione i comodati per le abitazioni “di lusso” (classificate quindi in categoria A/1, A/8 e A/9);

- viene ridotta del 25% la base imponibile delle abitazioni locate con contratti a canone concordato, di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431;
- viene sospesa anche per l'anno 2017 la possibilità di aumentare la misura di tributi ed addizionali rispetto ai valori applicati nell'anno 2015 (art. 1, comma 42, L. 11.12.2016, n.232);

DATO ATTO che nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO inoltre che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e del comma 15 art. 1 della L. 208/2015, si confermano per l'anno 2017 le fattispecie già escluse anche dall'imposta municipale propria (IMU):

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e di studenti universitari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola,
- tutti i terreni (ad eccezione di quelli compresi in zona edificabile)

e che, con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC all'art. 6 – componente IMU - è stata assimilata all'abitazione principale e, quindi, esclusa dall'IMU a partire dal 1° gennaio 2014 ed esclusa da TASI a partire dal 1° gennaio 2016, la seguente fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO delle aliquote IMU, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 7 Maggio 2013, da considerare confermate per l'anno 2017, in considerazione del limite di aliquota applicabile per la TASI in base alla specifica normativa di riferimento;

CONFERMARE infine la riduzione fino all'azzeramento dell'aliquota TASI per gli immobili che hanno già l'aliquota IMU al 10,6 per mille;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 che differisce al 31.3.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017;

ATTESO che il Tributo per i Servizi Indivisibili è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

RILEVATO altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- che rientrano nella definizione di cui sopra i seguenti servizi individuati nell'art.17 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale/I.U.C., per i quali sono previsti, nella bozza di bilancio in corso di approvazione i seguenti costi:

<b>Servizi</b>	<b>Costi</b>
Servizi di polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€ 705.220,59
Servizi di viabilità	€ 265.849,48
Servizi per la tutela ambientale del verde, tutela del territorio e dei beni demaniali e patrimoniali	€ 771.882,14
Servizi di illuminazione pubblica	€ 276.793,70
Servizi socio assistenziali e cimiteriali	€ 314.801,23
Servizi di Anagrafe e Stato Civile	€ 195.070,44
Servizi di Protezione Civile	€ 37.171,60
<b>Totale costi</b>	<b>€ 2.566.789,18</b>

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 606.400,00 e rappresenta una copertura parziale corrispondente a circa il 23,62% dei costi previsti, per l'anno 2017, dei servizi indivisibili sopra descritti;

TENUTO CONTO che le suddette aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTI :

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 13 bis, della Legge 214/2011(conversione del D.L. n. 201/2011), poi modificata da art. 1, comma 10 della L. 208/2015, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine e il versamento delle rate dell'imposta deve essere eseguito in base agli atti pubblicati perentoriamente entro la scadenza del 14 Ottobre di ogni anno;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili-TASI acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 che differisce al 31.3.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. Degli Enti Locali, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, in relazione alle attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Back Office in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi degli artt. n. 49 – primo comma e n. 147 bis – primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Back Office in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi degli artt. n. 49 – primo comma e n. 147 bis – primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso nella riunione del 31/01/2017 dai componenti della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente “Programmazione – Bilancio – Tributi – Patrimonio – Partecipate”;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 172 – comma 1 – lettera e);

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 14
assenti	n. 3
votanti	n. 12
favorevoli	n. 9
contrari	n. 3 (Conti, Bianchini e Cioni)
astenuti	n. 2 (Mocerì e Mastronardi)

## DELIBERA

1. DI CONFERMARE, nel rispetto di tutto quanto esposto in premessa riguardo alle novità normative apportate dalla Legge 28/12/2015 n. 208 relativamente ad abitazioni principali di proprietari ed inquilini, di comodato e di locazioni con contratto a canone concordato, le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili–TASI per l’anno d’imposta 2017, già approvate nelle seguenti misure:

- a) aliquota TASI nella misura dello 0,5 per mille per:
  - aree edificabili;
  - fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze classificati in categoria A/1, A/8 e A/9;
- b) aliquota TASI nella misura del 2,0 per mille per:
  - abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a parenti di linea retta entro il primo grado,
  - fabbricati classificati in categoria C/1 e C/3,
  - fabbricati classificati in categoria D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;
- c) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:
  - fabbricati classificati in categoria D/5;
  - fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla successiva vendita ma rimasti invenduti e non locati, cosiddetti “immobili merce”;
- d) aliquota TASI nella misura dell’1 per mille
  - tutti gli altri immobili;

2. DI CONFERMARE altresì la riduzione fino all'azzeramento dell'aliquota TASI per gli immobili che hanno già l'aliquota IMU al 10,6 per mille;

3. DI CONFERMARE che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante, ad esclusione dei soggetti che utilizzano l'immobile come "abitazione principale", comprovata da residenza anagrafica (secondo la nuova formulazione del comma 681 art. 1 L.147/2013, così modificata da L. 208/2015), è tenuto a versare la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale è tenuto al pagamento nella restante misura del 70%;

4. DI DARE ATTO che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo per l'anno 2017 consente di ottenere la parziale copertura, nella misura di circa il 23,62% del costo dei servizi indivisibili per lo stesso anno, come specificato in premessa;

5. DI DARE ATTO inoltre che la pubblicazione delle aliquote sarà effettuata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto indicato nel comma 688 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 e ss. mm. ed ii;

6. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, è la dott.ssa Tiziana Ciattini.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 14
assenti	n. 3
votanti	n. 12
favorevoli	n. 9
contrari	n. 3 (Conti, Bianchini e Cioni)
astenuti	n. 2 (Moceri e Mastronardi)

## DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

TC/tc-gm

Delibera C.C. N° 11 del 07/02/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Roviezzo Libero

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
F.to Dott. Marcello Pupillo

---

### CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000).

li, 16/02/2017

U.O.C. Affari Generali  
F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

---

---

---